

R.G.L. 992 /2015



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

Il giudice del lavoro,

letta l'istanza di parte ricorrente di differimento dell'udienza del 2.2.2016 ore 12.00, motivata con il mancato rilascio, allo stato, dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami da parte del Presidente del Tribunale,

rilevato che l'autorizzazione non risulta allo stato rilasciata,

considerato dunque che la parte ricorrente è incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile di talché deve essere rimessa in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.,

rimette in termini la parte ricorrente per effettuare la notifica per pubblici proclami, disponendo che la stessa avvenga nel rispetto dei termini di legge a comparire per la prossima udienza, che fissa al 21.6.2016 ore 12.00; dispone che unitamente agli altri atti sia notificata ex art. 150 c.p.c. ai controinteressati la data di fissazione d'udienza.

Si comunichi.

Milano, 27/01/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Laura TOMASI)

